

Al Segretario Generale della Città di Rivoli

E, per conoscenza

Al Sig. Sindaco della Città di Rivoli

Rivoli, data del protocollo

Il sottoscritto VERNA Giovanni, in qualità di consigliere comunale della Città di Rivoli per la lista "Movimento 5 Stelle",

PREMESSO che:

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. - GU Serie Generale n.129 del 4-6-2013) prevede all'art. 7 che il dipendente pubblico si astenga dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; in tali casi il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza e che su detta astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza;

che nell'ambito della predetta normativa ricadono i dipendenti dal Comune di Rivoli, così come indicato alla pagina web: [http://cad.comune.rivoli.to.it/images/stories/Codice\\_disciplinare/codice\\_comportamento.pdf](http://cad.comune.rivoli.to.it/images/stories/Codice_disciplinare/codice_comportamento.pdf) ;

i dipendenti del Comune, pertanto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ente ogni qualsivoglia situazione di obbligo di astensione in relazione gare di appalto di competenza della propria Direzione;

l'articolo 8, comma 3, del Codice di comportamento adottato dal Comune di Rivoli prevede che il Sindaco, nel caso riconosca valide le motivazioni addotte nella comunicazione di obbligo di astensione, provvede a nominare un sostituto per l'intera durata del procedimento,

che in data 03/10/2014 con n.n. prot. 55338 il Dirigente Dott. Piero Romualdo Vergante comunicava incompatibilità in ordine alla convenzione per l'effettuazione del servizio del ripristino della piattaforma stradale e del reintegro delle matrici ambientali "post-incidente";

che, con decreto del Sindaco nr. 25/2014, il Sindaco designava, per il procedimento *de quo*, l'Arch. Alberto Cecca quale Dirigente competente per il procedimento di

aggiudicazione del servizio relativo al ripristino della piattaforma stradale e del reintegro delle matrici ambientali "post-incidente";

che la disciplina della delega alla firma, in assenza del Dirigente di Direzione, è espressamente disciplinata ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nonché dall'articolo 25 comma 7 dello Statuto comunale e dall'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

preso atto che dal 30/12/2014 l'Arch. Alberto Cecca, a seguito di concessione del nulla osta alla mobilità esterna, presta attività lavorativa presso il Comune di Biella mantenendo, tuttavia, posizione di comando per tre giorni la settimana, a partire dal 31/12/2014 e fino al 28/02/2015, presso il Comune di Rivoli al fine di dare continuità alla Direzione Servizi al Territorio, settore di primaria importanza per l'amministrazione comunale, in attesa di coprire il posto resosi vacante, come da determinazione nr. 1519/2014 del 31/12/2014;

RILEVATO che:

la Dott.ssa Vincenzina Paola Basile, quale Funzionario Responsabile in assenza del Dirigente di Direzione, con determinazione dirigenziale recante nr. 1523/2014 del 30/12/2014 avente per oggetto "**ATTIVITÀ PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI. - PROROGA DI MESI TRE (CON SCADENZA IL 31/03/2015) DELLA CONVENZIONE**" ha inteso prolungare il contratto di servizio alla Società Sicurezza e Ambiente S.p.a., con sede in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 – 00133 Roma (RM), nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto al quale affidare l'attività stessa e comunque non oltre il 31/03/2015;

CONSIDERATO che:

in pari data venivano emesse a firma del Dirigente di Direzione, Dott. Piero Romualdo Vergante, le seguenti determinazioni dirigenziali recanti nnrr. 1510/2014, 1511/2014, 1512/2014, 1517/2014, 1521/2014 e 1522/2014 e che, pertanto, evidentemente il Dirigente di Sezione non era assente;

lo scrivente CHIEDE formalmente al Segretario Generale del Comune parere scritto in ordine a quanto segue:

1. di conoscere le motivazioni per cui la competente Direzione della Polizia Locale non ha provveduto per tempo alla predisposizione di un nuovo bando di gara per la stipula di convenzione per l'attività per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali in scadenza il 31/12/2014;
2. di conoscere se la ditta oggetto della proroga della convenzione di cui alla determinazione recante nr. 1523/2014 del 30/12/2014 risulta essere la stessa oggetto della segnalazione per incompatibilità prodotta dal Dott. Piero Romualdo Vergante;
3. qualora la ditta fosse la stessa e preso atto del successivo decreto sindacale di nomina dell'Arch. Alberto Cecca quale Dirigente competente per il procedimento di aggiudicazione del servizio relativo si chiede di conoscere le motivazioni per cui il

predetto bando non è stato predisposto dall'Arch. Alberto Cecca, nonché di conoscere le motivazioni per cui anche il bando di proroga non è stato predisposto dal predetto Dirigente preso atto della segnalata incompatibilità del Dirigente responsabile;

4. di conoscere le motivazioni per cui la proroga è stata firmata dalla Dott.ssa Basile in assenza del Dirigente responsabile, anziché dal delegato Dirigente Arch. Cecca, che risulta attualmente in posizione di comando per tre giorni la settimana, a partire dal 31/12/2014 e fino al 28/02/2015, presso il Comune di Rivoli. Tale delega alla firma alla Dott.ssa Basile appare in evidente contrasto con l'evidenza dei fatti ovvero che il Dott. Vergante ha firmato in pari data ben numero sei determinazioni dirigenziali di competenza e, pertanto, evidentemente non era assente;
5. se non ritiene che *la ratio* di delegare un Dirigente competente per il procedimento in presenza di evidenti casi di incompatibilità prevedrebbe che sia lo stesso a firmarla (e non altri) ed, in caso di impossibilità del Dirigente delegato, venga predisposta apposita Determinazione di delega alla firma ad altro funzionario individuato dal Sindaco, eventualità che nel caso di specie non è stata osservata
6. se sono state rispettate le deleghe alla firma spettanti ai Dirigenti e/o funzionari in assenza del Dirigente di Direzione, così come espressamente disciplinate ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nonché dall'articolo 25 comma 7 dello Statuto comunale e dall'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Nelle more della risposta del Segretario Generale del Comune, si richiede la sospensione della determinazione di proroga del servizio di cui sopra.

Distinti saluti

  
Giovanni Verna